

JAVIER HERVADA

CONFESSIONI DI UN CANONISTA

Eccellentissimo Gran Cancelliere, Magnifico Rettore, illustri autorità accademiche, cari colleghi, Eminenza, Eccellenze, signore e signori,

Ringraziamenti.

In queste mie prime parole — parole di riconoscenza e di gratitudine per la grande distinzione di cui sono oggetto — mi si conceda che la mia mente si elevi innanzitutto a Dio, fonte di ogni beneficio, e a Maria Santissima, Mediatrice di ogni grazia, per rendere loro tutta la gloria con il mio ringraziamento. *Gratias tibi Deus, gratias tibi!*

Inoltre, anche se si tratta di un avvenimento noto a poche persone, devo rendere grazie anche a san Josemaría il quale, il 19 marzo del 1966, aprì all'indimenticabile Pedro Lombardía e a me un ampio panorama sulla vita della Chiesa, che illuminò la nostra mentalità scientifica — soprattutto dal profilo epistemologico —, rendendo possibile quell'innovazione e quella modernizzazione che dal principio abbiamo cercato di introdurre nella scienza canonistica e che proprio ora sta dando i suoi primi e maturi frutti.

Infine, devo altresì riconoscenza a mons. Alvaro del Portillo, che salvò la mia dedicazione al diritto canonico. Qui non ricordo bene le date, ma dovrebbe essere agli inizi degli anni ottanta. In quell'epoca attraversavo un periodo di scoraggiamento e tedio nei confronti del diritto canonico e, poiché era da diversi anni che lavoravo con un certo successo nel campo del diritto naturale, decisi di abbandonare definitivamente il diritto canonico. Tengo a precisare che questa decisione la serbai nel mio cuore e sono convinto che

non la commentai a nessuno. Fatto sta che durante un viaggio a Roma incontrai casualmente mons. Alvaro del Portillo all'uscita di un ascensore; mi abbracciò e mi disse: «Javier questi tuoi pensieri di lasciare lo studio del diritto canonico sono una tentazione diabolica». Naturalmente tornai al diritto canonico con nuove forze. Quello che di questo episodio mi ha sempre meravigliato è come don Alvaro potesse sapere qualcosa che, come ho detto, non ricordo di aver confidato a nessuno.

Adempiuto il dovere di gratitudine verso la *civitas coelestis*, rivolgiamo il nostro sguardo alla *civitas terrena*.

Il mio ringraziamento si rivolge innanzitutto e in modo molto speciale al Gran Cancelliere, a cui devo in definitiva questo dottorato honoris causa, oltre ad essergli debitore per il suo affetto e il suo zelo di Buon Pastore e di Padre. Tante grazie di tutto.

Non merita meno ringraziamenti la Facoltà di Diritto Canonico, dalla quale è partita la proposta per questo dottorato che tanto mi fa onore, perché è una Facoltà che gode di un elevatissimo e ben meritato prestigio internazionale; l'onore non può essere più alto.

Voglio anche ringraziare il Rettore Magnifico dell'Università e tutte quante le autorità accademiche che sono intervenute dando il loro consenso.

La mia è una gratitudine speciale per trattarsi di un'Università a cui mi lega un affetto particolare, che conosco fin dai suoi primi passi e che ho seguito nella sua straordinaria crescita per la riconosciuta qualità scientifica dei suoi professori e ricercatori.

Lasciamo queste dovute parole iniziali, che mi sembravano doverose, ed entriamo nella *lectio brevis* che devo pronunciare. Più che una lezione sarà una *aperitio oris* che ho intitolato «Confessioni di un canonista».

Lezione dottorale: confessioni di un canonista.

Ho riferito prima che il 19 marzo del 1966 san Josemaría, in una conversazione — in spagnolo «*tertulia*» — indimenticabile per me e Pedro Lombardía, illuminò la nostra mentalità canonistica, soprattutto in campo epistemologico. Ho anche chiarito che ci parlò della vita della Chiesa e non di diritto canonico. Era logico. San Josemaría ha sempre rispettato e difeso energicamente la libertà professionale dei suoi figli e non mi meraviglia il suo silenzio sul diritto canonico in quell'occasione, che ho sempre interpretato come il suo espresso

desiderio di non influire minimamente sulle nostre opinioni professionali. In questa *lectio brevis* che mi spetta pronunciare, vorrei mostrare in che cosa consistette quella conversione metodologica mia e di Lombardía. Voglio avvertire che si tratta di conclusioni personali, esclusivamente nostre e che pertanto non riguardano il nostro santo ed egregio interlocutore.

Il fatto è che prima di conoscerci e per vie diverse, Lombardía (intorno al 1950) ed io (nell'estate del 1953) decidemmo di dedicarci al diritto canonico con un medesimo anelito di rinnovamento e di modernizzazione della scienza canonistica, che era allora in piena decadenza, non senza eccezioni. Quando ci conoscemmo a Granada, nell'estate del 1954, ci trovammo subito in sintonia, così che quando alla fine di settembre dell'anno 1957 mi trasferì all'allora «Estudio General de Navarra» (che nel 1960 divenne l'«Universidad de Navarra»), cominciammo un'attività congiunta — lui come maestro ed io come discepolo — che, con diverse vicende, durò fino alla sua dipartita, prematura per gli uomini, Dio sa di più, nel 1986.

Ma, come si vedrà più avanti, lo sforzo di modernizzazione e di rinnovamento del diritto canonico si presentava pieno di difficoltà.

Logicamente, i nostri sforzi furono diretti innanzitutto verso la metodologia e, più in generale, verso l'epistemologia. La prima cosa che ci proponemmo fu il passaggio dal metodo esegetico al metodo sistematico moderno, che adottammo fin dal primo momento. Questo ci permise di applicare nozioni moderne, soprattutto quelle dell'ordinamento giuridico, come supremo concetto della costruzione del sistema. Ma questo racchiudeva una difficoltà: poiché l'ordinamento giuridico costituisce un'unità, come mettere in relazione il diritto divino e quello umano? La cosiddetta Scuola Italiana aveva risolto il problema con la teoria originale di Del Giudice della *canonizatio*. Lombardía ebbe la fortuna di essere allievo di Del Giudice e, come spesso capita in questi casi, ne accettò la teoria che utilizzò come base della sua tesi di dottorato. Io non ebbi Del Giudice come maestro. A parte Pedro Lombardía, il mio maestro è sempre stato Tommaso d'Aquino. Sono uno tomista puro, fino al midollo, e seguo la teoria del diritto dell'Aquinate senza i cambiamenti introdotti dal neotomismo. Conoscevo assai bene la dottrina di san Tommaso sull'unità e la relazione tra il diritto umano e quello divino naturale e positivo. Perciò, leggendo Del Giudice e comprendendo la sua teoria della *canonizatio*, mi resi subito conto che era inaccettabile in quanto introduceva il positivismo, un difetto che scopri ben presto nella

Scuola Italiana di allora. Parlai con Pedro Lombardía del problema ed egli, non appena vi riflettè sopra, abbandonò la teoria della *canonizatio* ed accolse quella tomista, come si può vedere nell'articolo che pubblicò riassumendo il suo lavoro di dottorato. Ci eravamo dunque liberati dal positivismo.

Un altro problema che ci si pose era quello del normativismo. Tutti i canonisti, senza alcuna eccezione, erano normativisti, cioè per loro il diritto era la legge, in modo tale che il diritto canonico costituiva un *complexum legum*, un insieme di norme. Questa idea, però, presentava serie difficoltà in quanto oscurava il ruolo della persona nella vita giuridica e sociale; ed inoltre faceva apparire il diritto canonico soprattutto come legge della disciplina ecclesiastica: non tanto giustizia quanto disciplina. Ancora una volta qui ci è venuto in soccorso Tommaso d'Aquino, il quale ci insegnò che *lex* e *ius*, legge e diritto, non si confondono, e che il diritto è l'oggetto della giustizia, piuttosto che della disciplina. Era una nuova luce per comprendere il diritto canonico. Inoltre, per san Tommaso il diritto è *ipsa res iusta*, in linea con il più autentico realismo giuridico classico. Nelle nostre conversazioni, Lombardía ed io giungemmo alla conclusione di vedere il diritto canonico dal punto di vista della giustizia e, soprattutto, che dovevamo disfarci del normativismo per contribuire alla costruzione del nuovo diritto canonico che desideravamo, con una visione del diritto di taglio realista.

In quel periodo non accogliemmo integralmente la dottrina tomista, ma fu ugualmente sufficiente per abbandonare il normativismo e costruire il diritto canonico dal punto di vista del realismo giuridico. Questo comportava una conseguenza importante: il concetto di norma come fulcro del sistema canonistico doveva essere sostituito da quello di relazione giuridica; e bisognava concepire l'ordinamento canonico come un sistema di relazioni giuridiche rette dal principio di giustizia. Questo significava un giro copernicano dalle molteplici conseguenze, che qui non mi è possibile descrivere. Inoltre, tutto questo portava con sé una purezza metodica formale, cioè, dato che le scienze si differenziano per la loro prospettiva od oggetto formale, vi era la necessità di trattare la realtà giuridica della Chiesa con un metodo giuridico, cioè *sub ratione iustitiae*, e non con la prospettiva e con il metodo di altre scienze.

Il passaggio dal metodo esegetico al metodo sistematico ci presentava una serie di problemi che per qualche anno non sapevamo come risolvere. Questo era dovuto alla cosiddetta mania dei canoni-

sti di qualificare come diritto divino certe loro idee sull'organizzazione della Gerarchia ecclesiastica e sull'esercizio della potestà che, in realtà, erano opposte a tutta una serie di principi di giustizia e di buon governo. Anche la concezione del diritto canonico come pura disciplina o mero strumento di ordine in mano ai Sacri Pastori occultava una realtà essenziale della dimensione giuridica della Chiesa: i diritti dei fedeli e i loro ambiti di libertà, il cui rispetto è conforme al diritto divino, cioè alla volontà fondazionale di Cristo.

Superare questa visione implicava andare al di là di una mera esegesi dei canoni, per giungere a una comprensione sistematica del diritto della Chiesa. La costruzione di un sistema scientifico che rendesse possibile un buon governo e il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dei fedeli ha un nome ben preciso dal punto di vista tecnico-giuridico: la distinzione del diritto canonico in branche. Solo in questo modo era possibile porre come principi di tutto l'ordinamento la gerarchia delle norme, la regolamentazione degli atti di governo e il principio della distinzione delle funzioni e, insieme ad essi, i principi fondamentali propri di ciascun ramo quali la prevalenza del diritto costituzionale sulla legge ordinaria, il principio di legalità nel diritto amministrativo e in quello penale, il principio della libertà e dell'autonomia privata nel diritto della persona, ecc. Tutti questi principi erano assenti nella legislazione canonica e nella mente dei canonisti.

Senza questa distinzione in branche il metodo sistematico rimaneva gravemente troncato nei suoi punti principali e più importanti, fino a renderne impossibile la realizzazione. Quella unanimità con cui i canonisti qualificavano come diritto divino certe idee che si opponevano a questi principi, per alcuni anni ci impedì di azzardarci a proporre la divisione in rami del diritto canonico. Ci sentivamo soffocati e non eravamo in grado di prendere una decisione che ci sembrava necessaria per raggiungere questo progresso scientifico. Tale stato di cose, almeno per me, era un po' angosciante e demotivante.

In questa situazione giungiamo finalmente al 19 marzo del 1966. San Josemaría ci parlò per circa 45 minuti della vita della Chiesa e, senza entrare in temi specificamente canonistici, balzarono fuori dal discorso aspetti come la storicità di certi modi di intendere le forme di governo, l'arbitrarietà, la necessità di difendere i diritti dei fedeli, tra cui la buona reputazione, ecc. Mentre parlava ci si andavano via via rompendo tabù e stereotipi, e comprendevamo che parecchie delle cose che i canonisti definivano diritto divino, altro

non erano che forme culturali (per di più sorpassate), meri costrutti umani che magari avevano qualche base di diritto divino ma rispondevano a condizionamenti storici. Così per noi si apriva la strada verso tutti i principi e le esigenze del metodo sistematico, potendoli addirittura dedurre dalla natura della Chiesa e dai contenuti della giustizia propria del *Mysterium Ecclesiae*. Fu un raggio di luce, una vera e propria metanoia che ci liberò dai nostri condizionamenti mentali.

Per tutto ciò, quando finito l'incontro con san Josemaría, restammo soli io e Pedro Lombardía, dicemmo all'unisono: «Distinzione in branche!». Non c'era bisogno di aggiungere altro. Una volta liberatici dai nostri complessi, si apriva dinanzi a noi un ampio panorama di rinnovamento e di modernizzazione del diritto canonico. Avvisai anche Lombardía che quest'opera non avremmo potuto vederla finita: si trattava del lavoro di un secolo.

Non riferirò altro né racconterò gli sviluppi di questo nuovo lavoro. Voglio solo aggiungere che quando qualcuno mi domanda come diventare un buon canonista, gli rispondo di tener presenti queste quattro cose: essere canonista significa essere un giurista, la purezza metodica formale, il metodo sistematico e la distinzione in branche. E tutto ciò dalla prospettiva del realismo giuridico classico. Non posso passare sotto silenzio, però, il fatto che negli ultimi anni sono stati pubblicati una serie di manuali di eccellente qualità secondo la distinzione in rami. Questo vuol dire che ci è succeduta una nuova generazione che ha fatto suo il pregevole compito di rinnovare e modernizzare il diritto canonico.

Conclusioni.

Avrei terminato e non resta altro che reiterare i miei ringraziamenti per l'alto onore che questa Università mi conferisce oggi. In questi casi di grande emozione mancano solitamente le parole, benché il cuore vorrebbe esprimersi profusamente. Perciò, dal profondo del cuore, mi limito a concludere con poche parole dicendo ancora una volta: Tante grazie!